

Riunione del 9 febbraio 2006

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Componenti: Avv. Costanza Acciai Relatore
 Avv. Amato Montanari

CAF/17/06 – Appello della società AS Mondello Volley avverso la decisione del Giudice Unico Regionale del 3.1.2006 relativa alla gara 1645 del 17.12.2005.

La CAF

Su ricorso proposto dalla ASD Mondello Volley (PA) n.17/06 avverso la decisione del G.U.R. Sicilia relativa alla gara 1645 del 17/12/2005 , emessa in data 03/01/2005 che decideva per la sconfitta a tavolino a favore della GS Don Orione con punteggio di 3 a 0.

Avverso detta decisione ha interposto rituale e tempestivo appello la ASD Mondello Volley chiedendo la possibilità di recuperare l'incontro in data e ora da destinarsi.

Non è stata presentata memoria da parte della GS Don Orione.

Nessuna delle parti è comparsa all'incontro fissato per l'esame dell'appello in data 09.02.2006.

Esaminati gli atti la commissione ritiene di svolgere le seguenti considerazioni:

E' preminente interesse della Federazione che ogni Campionato si svolga regolarmente e che i risultati di esso vengano determinati da competizioni svolte effettivamente.

E' per tale motivo che l'art. 14 c.11 del Regolamento Gare , così come integrato dalla regola n. 18 (interruzioni eccezionali di gioco) n. 4 delle regole di gioco e casistica 2001-2004, espressamente richiamate come vigenti dalla Guida pratica 2005-2006, debbono essere interpretate quali norme che impongono la più scrupolosa osservanza della procedura ivi prevista prima della *ratio extrema* della vittoria a tavolino della squadra ospite.

Tale procedura deve constare dell'accertamento della ineliminabilità, entro congruo termine, dell'inconveniente riscontrato, tale da non consentire una ragionevole attesa per l'inizio dell'incontro sul medesimo campo; della concessione alla squadra ospite di termine congruo e ragionevole per il reperimento di un campo di riserva, della constatazione dell'impossibilità dello svolgimento della gara prima che sia decorso il termine ritenuto utile, nella massima estensione consentita dalla regola di gioco n. 18 in 4 ore. La decisione circa la vittoria "a tavolino" della squadra ospite, non sembra poi possa essere esente da valutazioni circa l'imputabilità dell'accaduto alla squadra ospitante

Si considera che dagli elementi della fattispecie e dalle dichiarazioni in atti risulta con palmare evidenza che la procedura sopra delineata, così come imposta dalle regole federali, non è stata seguita, quantomeno per la mancata concessione del congruo termine alla squadra ospitante al fine di reperire un campo di riserva.

Risulta che, nel caso di specie, le squadre siano invece state congedate alle ore 18,25 quindi addirittura prima dell'orario previsto per l'inizio della partita, con la conseguente impossibilità per il sodalizio ospitante di attivarsi per reperire un campo diverso entro un termine "*congruo e ragionevole*" sul quale disputare l'incontro.

La decisione arbitrale di "rinviare" l'incontro, a parte ogni considerazione in ordine alla ritualità della stessa, appare dettata da esigenze diverse da quelle disciplinate dall'art 14 comma 11 e dalla regola di gioco n.18, con la conseguente inapplicabilità dei provvedimenti applicati dal G.U.R. Sicilia.

P.Q.M.

Accoglie l'appello, dispone la restituzione della tassa e rinvia al G.U.R. Sicilia affinché sia disposta la ripetizione dell'incontro fra le squadre ASD Mondello volley e GS Don Orione serie D Maschile girone C in data e ora da concordare fra i sodalizi o, in caso di mancato accordo fra gli stessi, in quella che sarà fissata dalla competente commissione, con ogni provvedimento consequenziale.

F.to Il Presidente

Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 17.2.-2006